D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modifiche mediante la L. 24 aprile 2020 n. 27

Aggiornato alla luce dei D.L. 8 aprile 2020, n. 23, D.L. 30 aprile n. 28 e D.L. 19 maggio 2020 n.34

Disposizioni sui procedimenti penali
25 maggio 2020

BonelliErede
with LOMBARDI

This document is provided as a service to clients and other friends for informational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice.

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. D.L. «Cura Italia»), mediante l'art. 83, recante nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, ha integrato e sostituito le misure adottate dal decreto legge n.11 dell'8 marzo 2020 i cui artt. 1 e 2 sono stati abrogati.

Nell'ordine si sono succeduti diversi interventi volti a posticipare la sospensione dei termini processuali e ad apportare alcune modifiche:

- il decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (c.d. D.L. «Liquidità») che, mediante l'art. 36, ha prorogato il primo periodo di sospensione dei termini processuali della prima fase dal 15 aprile all'11 maggio 2020;
- la Legge di conversione del D.L. Cura Italia n. 27 del 24 aprile 2020 (in vigore dal 30.04.2020), che ha introdotto nuove disposizioni in materia di udienze da remoto e in Cassazione;
- il decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 (in vigore dal 1.05.2020), che ha posticipato il termine della seconda fase dal 30 giugno al 31 luglio e ha previsto altre disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, penale amministrativa e contabile;
- da ultimo, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. D.L. «Rilancio») che, mediante l'art. 221, ha chiarito espressamente che la sospensione dei termini processuali della prima fase si applica anche al termine dei tre mesi per proporre querela (ex art.124 c.p.).

Le seguenti tavole sinottiche riportano le principali modifiche e novità apportate in materia di procedimenti penali.

Art. 83 L. n.27 del 24 aprile 2020 di conversione con modifiche del D.L. 17 marzo 2020, n. 18(1): Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia penale	
Periodo 1 9 marzo 2020 – 11 maggio 2020 (inclusi)(2)	
Rinvio udienze (comma 1)	**- <u>Rinvio d'ufficio</u>** di tutte le udienze civili e penali, a data successiva all'11 maggio, salvo le **deroghe** (comma 3, lett. a) per i procedimenti civili e lett. b) e c) per i procedimenti penali); - <u>deroga</u>: per i procedimenti penali in cui i termini *ex* art. **304** c.p.p. (sospensione termini durata massima custodia cautelare) scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 rimane in vigore il termine di rinvio udienze fino al **15 aprile 2020**.
Sospensione dei termini (comma 2)	**<u>tutti i termini procedurali</u>** per il compimento di qualsiasi atto, **per tutti i procedimenti civili e penali sono sospesi** salvo le deroghe (comma 3, lett. b e c); Si intendono pertanto sospesi, per la durata, i termini stabiliti per: • la fase delle indagini preliminari; • l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione; • le impugnazioni; • Il decorso del termine per proporre querela (art.124 c.p.) (3); e • in genere, tutti i termini procedurali; <u>scadenza termine</u>: - se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo - quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

(1) In forza dell'art.1, co.2, della **Legge n. 27 del 24 aprile 2020** (di conversione del D.L. Cura Italia) **sono abrogati** i seguenti decreti legge: (i) **2 marzo 2020, n. 9;** (ii) **8 marzo 2020, n. 11;** e (iii) **9 marzo 2020, n. 14.** Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi dereti legge abrogati.
(2) L'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto la proroga all'**11 maggio 2020** del termine del **15 aprile** originariamente previsto dai commi 1 e 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Il comma 2 dello stesso articolo ha previsto che detta proroga non si applica ai procedimenti penali i cui termini *ex* art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.
(3) periodo aggiunto dall'art.221 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 (D.L. Rilancio)

Periodo 1 9 marzo 2020 – 11 maggio 2020 (inclusi)	
Deroghe (comma 3 lett.b) e c) comma 3-*bis*)	**b)** <u>**deroga**</u> al rinvio delle udienze di ufficio e alla sospensione dei termini processuali per i procedimenti: • di **convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare**; • per i quali **nel periodo indicato scadono i termini** di cui all'art. **304 c.p.p**. (sospensione dei termini durata massima custodia cautelare); • per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero (mandato di arresto europeo) e di estradizione per l'estero • in cui sono state richieste o applicate **misure di sicurezza detentive**; - <u>**su richiesta degli imputati o dei loro difensori**</u> è possibile celebrare le udienze nei procedimenti: 1. a carico di **persone detenute**, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-*ter* della legge 26 luglio 1975, n.354; 2. in cui sono state applicate **misure cautelari** (4) **o di sicurezza**; 3. per l'applicazione di **misure di prevenzione** o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, la predetta richiesta può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte (5). **c)** <u>**deroga**</u> al rinvio dell'udienza per i procedimenti che presentano **carattere di urgenza**, per la necessità di assumere **prove indifferibili**, nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p. (**Incidente probatorio**). **La dichiarazione di urgenza** è fatta **dal giudice** o dal **presidente del collegio, su richiesta di parte,** con provvedimento motivato e non impugnabile.

(4) Secondo la Relazione del Massimario della Corte di Cassazione del 23 marzo 2020 per misure cautelari si intendono misure personali, detentive, non detentive, interdittive e reali compresi i sequestri probatori (che il codice inserisce tra i mezzi di ricerca della prova), e i DASPO (di cui all'art. 7 L. n. 401/1989).

(5) Per la tematica relativa al periodo di sospensione della prescrizione per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione (2 parte comma *3-bis)* si veda slide relativa al 2 periodo di sospensione.

Periodo 1 9 marzo 2020 – 11 maggio 2020 (inclusi)	
Sospensione prescrizione e altri termini (comma 4)	- nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini (di cui al comma 2) **è sospeso**: • **il corso della prescrizione** • il corso dei termini in cui agli artt. **303 c.p.p** (durata massima custodia cautelare) e **308 c.p.p** (durata massima altre misure coercitive, interdettive);
Attività non sospesa (comma 5)	Limitatamente alla **<u>attività non sospesa</u>** i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui **al comma 7 dalla lett. a) alla lett. f) e h)** di seguito indicate.
Ulteriori misure (commi 6 e 7)	I singoli uffici giudiziari possono adottare ulteriori misure, tra cui: a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari; b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico e agli uffici; c) predisposizione dei servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi; d) l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione di udienze; e) trattazione delle udienze: celebrazione a porte chiuse o in collegamento da remoto; **g) prevedere ulteriori rinvii a data successiva al 30 giugno salvo le Eccezioni** (comma 3); *h-bis*) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Periodo 2 12 maggio 2020 (6) – 31 luglio 2020 (7)	
Sospensioni (comma 9)	**Sono sospesi** per il tempo in cui il procedimento è rinviato a data successiva al 31 luglio e, in ogni caso, non oltre il 31.07.2020: - il corso della **prescrizione**; e - il **decorso dei termini** in cui gli artt: ▪ **303 c.p.p** (durata massima custodia cautelare) ▪ **308 c.p.p** (durata massima altre misure coercitive, interdittive); ▪ **309, comma 9**, c.p.p. (termine di dieci giorni per il Tribunale per decidere sulla richiesta di riesame misura coercitiva); ▪ **311, comma 5** c.p.p (termine di trenta giorni per la Cassazione per la decisione) e comma 5-*bis* c.p.p. (termine di dieci giorni per il giudice del rinvio); ▪ **324, comma 7** c.p.p (termine per la decisione del Tribunale del riesame); ▪ **24, comma 2 e 27, comma 6** del Codice Antimafia (termini in materia di confisca).
Sospensione prescrizione in cassazione (comma 3-*bis*) (8)	Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal **9 marzo al 31 luglio 2020 il decorso del termine di prescrizione** è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il **31 dicembre 2020**

(6) L'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto che:"il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020 ad eccezione dei procedimenti penali i cui termini di durata massima della custodia cautelare *ex* art.304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.
(7) L' **art. 3, lett. i), del D.L. 30 aprile 2020, n. 28** ha previsto che: "ovunque ricorrano nell'articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».
(8) Il **comma 3-*bis*** è stato inserito dalla L. 24 aprile 2020, n. 17 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 v. nota (5).

Periodo complessivo 9 marzo – 31 luglio 2020	
Misure udienze con detenuti (comma 12)	la **partecipazione a qualsiasi udienza dei detenuti**, internati o in custodia cautelare è assicurata, ove possibile, con videoconferenze o con collegamenti da remoto (9), applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 146-*bis*, commi 3, 4 e 5 norme di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p.
Misure udienze da remoto (comma 12-*bis*)	**Possono essere tenute mediante collegamenti da remoto** le udienze che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal: - pubblico ministero, parti private, rispettivi difensori, ausiliari del giudice, ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, interpreti, consulenti o periti. <u>svolgimento dell'udienza:</u> - con modalità idonee a **salvaguardare il contraddittorio** e l'effettiva partecipazione delle parti. - prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità di collegamento. - **I difensori** attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, **se liberi** o sottoposti a misure cautelati diverse dalla custodia in carcere, **partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore**. - In caso l'assistito sia agli arresti domiciliari (*ex* art. 284, comma 1, c.p.p.) può partecipare con il difensore all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza. In tal caso, l'identità della persona arrestata o fermata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. - **L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario** e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità: (i) di collegamento utilizzate; (ii) in cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti; e (iii) di tutte le ulteriori operazioni; nonché (iv) dell'impossibilità dei soggetti non presenti di sottoscrivere il verbale, *ex* art. 137, co 2, c.p.p. o di vistarlo, *ex* art 483, co 1, c.p.p. **<u>Deroga</u>**(10): le disposizioni di cui al presente comma **non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano**: -alle udienze di **discussione finale,** in pubblica udienza o in camera di consiglio; e - a quelle nelle quali devono essere esaminati **testimoni, parti, consulenti o periti**.

(9) Il Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (**DGSIA**) ha indicato le applicazioni "**Skype for Business" e "Teams**" da utilizzare in alternativa agli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari; i singoli uffici giudiziari adotteranno protocolli di attuazione su indicazione CSM e CNF.
(10) deroga inserita dall'art. 3, comma 1, lett d) del D.L. 30 aprile 2020, n. 28

Periodo 30 aprile (11) – 31 luglio 2020	
Misure udienze in Cassazione(13) **pubbliche e camerali partecipate** (comma 12-*ter*)	**La Corte di Cassazione** per la decisione sui ricorsi da trattare in **pubbliche udienze e camerali partecipate (*ex* artt. 127 e 614 c.p.p.)** procede in **camera di consiglio** senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, **salvo che una delle parti private o il Procuratore Generale facciano richiesta di discussione orale.** Modalità di svolgimento : - **entro 15 gg prima dell'udienza,** il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo PEC. - la cancelleria provvede immediatamente a inviare via PEC l'atto ai difensori delle altre parti; - I difensori, **entro 5 gg prima dell'udienza,** possono presentare le **conclusioni** con atto scritto inviato alla cancelleria della Corte a mezzo PEC**.** - Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12–*quinquies*; non si applica l'art. 615, comma 3, c.p.p. (sottoscrizione verbale) e il dispositivo è comunicato alle parti. Modalità di svolgimento discussione orale a richiesta: - la richiesta è formulata per iscritto **dal Procuratore generale** o dal **difensore abilitato** a norma dell'articolo 613 c.p.p. **entro il termine perentorio di 25 gg liberi prima dell'udienza** e presentata a mezzo PEC alla cancelleria. - Le udienze fissate prima del 25 maggio (12) sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. - Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, **i termini di prescrizione** e di custodia cautelare **sono sospesi** per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

(11) La **L. 24 aprile 2020, n. 17** che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha inserito i commi 12-*bis*, *ter, quater e quinquies* e ha stabilito che le disposizioni del comma 12-*ter* si applicano «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (*ossia 30 aprile 2020)* e sino al 30 giugno (*quest'ultimo modificato al 31 luglio 2020 v. nota* (7))

(12) Il **comma 12-*ter*** della L. 24 aprile 2020, n. 17 recita «Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»

(13) per quanto riguarda **le udienze camerali in Cassazione non partecipate, *ex* art.611 c.p.p.**, il Protocollo di intesa tra Cassazione, Procura Generale e CNF ha stabilito che **dal 19 aprile al 30 giugno 2020** [ndr. da verificare la coerenza di tale previsione con l'estensione al 31 luglio 2020 v. nota (7)]: (i) Con l'avviso di fissazione udienza camerale la Corte invita difensori a depositare entro e non oltre il **7° gg** dal ricevimento copia informatica del ricorso, motivi nuovi, memorie e provvedimento impugnato (anche se già depositati); (ii) se gli atti non pervengono nel termine indicato la trattazione dell'udienza già fissata **potrà essere rinviata** a nuovo ruolo; (iii) il difensore dalla propria PEC provvede al deposito degli atti richiesti dei quali abbia disponibilità, la trasmissione della copia informatica tuttavia non sostituisce il deposito nelle forme previste dai codici di rito e non determina rimessione in termini per eventuali decadenze già maturate.

Periodo complessivo 9 marzo – 31 luglio 2020	
Misure da remoto durante le indagini preliminari (comma 12-*quater*)	nel corso **delle indagini preliminari** il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di **collegamenti da remoto**, per **compiere atti** che richiedono la partecipazione della: - **persona sottoposta alle indagini, persona offesa, del difensore, consulenti, esperti o di altre persone**, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. - La partecipazione delle persone **detenute**, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. <u>Modalità di collegamento:</u> - le persone chiamate a partecipare all'atto sono **tempestivamente** invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. - Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. - Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la **possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.** - **Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale**, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. - Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità: (i) di collegamento da remoto utilizzate, (ii) delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e (iii) di tutte le ulteriori operazioni, (iv) nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, co. 2, c.p.p.

Periodo complessivo 9 marzo – 31 luglio 2020	
Trasmissione atti per via telematica al PM (commi 12-*quater.1* e 12-*quater.2)*(14)	Con uno o più decreti del Ministro della giustizia (non aventi natura regolamentare) presso ciascun ufficio del **pubblico ministero che ne faccia richiesta**: - **è autorizzato il deposito** con modalità telematica **di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-*bis*, comma 3, c.p.p.** - **gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica** secondo le disposizioni del DGSIA (anche in deroga alle previsioni dell'art. 4, co. 1, D.L. n.193/2009 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24/2010) - Il **deposito degli atti** si intende eseguito al momento del **rilascio della ricevuta** di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale. I decreti di cui al primo periodo sono adottati **su richiesta degli uffici del pubblico ministero**, previo accertamento da parte del DGSIA della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
Deliberazioni collegiali da remoto (comma 12-*quinquies*)	**Nei procedimenti civili e penali non sospesi**, le **deliberazioni collegiali in camera dì consiglio** possono essere assunte mediante **collegamenti da remoto**. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato **camera di consiglio** a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza **e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile** e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria. **Deroga** (15): Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle **deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale**, in pubblica udienza o in camera di consiglio **svolte senza il ricorso a collegamento da remoto**.

(14) I Commi 12-*quater1* e 12-*quater2* sono stati inseriti dall'art. 3, comma 1, lett. f) del D.L. 30 aprile 2020, n. 28
(15) L'ultimo periodo del comma 12-*quinquies*, è stato inserito dall'art. 3, comma 1, lett g) del D.L. 30 aprile 2020, n. 28

Periodo complessivo 9 marzo – 31 luglio 2020	
Notifiche (commi 13 e 14)	Tutte le notifiche degli avvisi e dei provvedimenti adottati nei procedimenti penali relativi al presente art.83 e all'art.10 del D.L. 9/20 sono effettuate in via telematica (PEC), comprese quelle da effettuare agli imputati e alle altre parti che sono eseguite mediante consegna via PEC al difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano al difensore di ufficio.

Per la redazione del presente quadro sinottico sono stati presi in considerazione i seguenti provvedimenti e relazioni:

D.L. 19 maggio 2020 n.34 «d.l. Rilancio» (entrato in vigore il 19 maggio 2020)
D.L. 30 aprile 2020, n. 28 (entrato in vigore il 1 maggio 2020)
L. 24 aprile 2020, n. 27 di conversione con modifiche del d.l Cura Italia (entrata in vigore il 30 aprile 2020)
D.L. 8 aprile 2020, n. 23 «d.l Liquidità»
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 « d.l. Cura Italia» (e relazione illustrativa);
Protocollo di Intesa tra Cassazione, Procura Generale e CNF per la trattazione udienze camerali *ex* art. 611 c.p.p. del 9 aprile 2020;
Relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione del 23 marzo 2020;
Scheda di analisi a cura dell'ufficio studi del CNF del 9 marzo 2020 e successivo aggiornamento dell'11 marzo 2020;

Per ulteriori informazioni:
covid19@belex.com

BonelliErede
with LOMBARDI